

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPORA, ROSA e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1973

Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la precedente legislatura il Senato della Repubblica, nella seduta del 26 febbraio 1967, votò un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a riconsiderare la posizione degli operai e degli impiegati già dipendenti del Ministero della difesa che avevano cessato il servizio per « riduzioni di personale » motivato da ragioni politiche, soprattutto presso gli arsenali e gli stabilimenti militari.

Il Governo, in ottemperanza all'ordine del giorno presentò un disegno di legge che divenne poi la legge n. 214 del 31 marzo 1971.

Con tale provvedimento si considerò esclusivamente la posizione di coloro che avevano cessato dal servizio tra il 1950 ed il 1959 e ad essi vennero attribuiti notevoli provvidenze di carattere pensionistico.

L'emanazione di tale legge provocò in taluni centri ove sono numerosi i dipendenti civili della Difesa, un vivo scalpore ed una sentita e giustificata protesta.

Ci si era addirittura dimenticati di una vasta categoria di dipendenti civili, che, in ottemperanza alle disposizioni emanate durante la guerra, dal Governo legale di Bari il 9 settembre 1943 abbandonò il posto di

lavoro rifiutandosi di collaborare, in campo militare, con i Comandi germanici che avevano assunto ogni potere negli Arsenali e negli stabilimenti militari italiani!

È pur vero che, all'atto dell'approvazione della legge citata la Commissione difesa del Senato votò un ordine del giorno, nel quale si invitava il Governo, che lo accolse, a prendere in esame questa categoria di dipendenti.

Ma è anche vero che fino a questo momento non è stato possibile fare nulla.

Onorevoli senatori, può sembrare incredibile, ma è storia vera e vissuta.

Al momento della Liberazione costoro che, in ottemperanza di un ordine impartito da un Governo legittimo, si erano rifiutati di collaborare con le Forze armate germaniche non vennero più riassunti al lavoro mentre invece molti dipendenti che avevano collaborato con l'invasore restarono al loro posto tranquillamente anche dopo la Liberazione.

Tragica è l'odissea delle persone cui riguarda il presente disegno di legge.

Basta pensare che costoro furono licenziati in tronco dal governo di Salò per avere obbedito al governo di Bari.

Quest'ultimo con un suo decreto-legge luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 249, articolo 2, dichiarava privi di efficacia giuridica i licenziamenti sopra citati e conseguentemente considerava costoro sempre in servizio attivo e considerati come « sbandati ».

Nella realtà il vero provvedimento che funzionò fu quello del governo di Salò perchè al momento della Liberazione fu per loro inutile ogni tentativo.

Mentre altre numerose persone venivano assunte, mentre, come dicevamo, addirittura

ra chi aveva collaborato con i tedeschi restava al lavoro, a chi si era comportato secondo legge e coscienza le porte degli stabilimenti restarono fermamente chiuse.

Onorevoli senatori, anche se tardi, anche se molti di costoro ormai sono deceduti, è necessario rendere giustizia, infine, a questi cittadini che ancora soffrono di una ingiustizia dolorosamente patita.

A tale fine con il presente disegno di legge si propone che vengano loro estesi gli stessi benefici di coloro che furono licenziati tra il 1951 e il 1959.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, sono estese agli impiegati ed agli operai non di ruolo del Ministero della difesa che nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1949 cessarono del servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza del trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione.

Art. 2.

All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1973 si provvederà a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.